



Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

PAGNANA - FIAA87601V

"CARLO COLLODI" - FIAA876042

PIERO DELLA FRANCESCA - FIAA876064

PIANEZZOLI - FIAA876075

VALGARDENA - FIAA876086

RODARI - FIAA876097

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

Nelle indicazioni nazionali si leggono, per ogni campo di esperienza, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e si auspica che al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia i bambini abbiano sviluppato queste competenze e strutturato una crescita personale.

È compito di ogni insegnante non valutare il bambino e la sua crescita, bensì certificare le competenze raggiunte.

A tal proposito le insegnanti delle nostre scuole dell'infanzia portano avanti una serie di osservazioni sistematiche e redigono una serie di documenti che coinvolgono tutti gli adulti che partecipano al percorso di formazione dei bambini.

Nello specifico è prassi nella scuola dell'infanzia, produrre elaborati grafici (strutturati e liberi) a cui si affianca una verbalizzazione. Tali elaborati vengono raccolti e organizzati secondo la programmazione pensata e vengono dati alle famiglie alla fine dell'anno scolastico, in questo modo si rendono visibili i percorsi di formazione e si permette di apprezzare i progressi del rendimento individuale.

Un'altra azione prevista per valutare l'apprendimento del gruppo è quella di produrre documentazioni fotografiche in cartelloni o prodotte in PowerPoint, da presentare occasionalmente alle famiglie e all'istituto.



Infine viene fatta a settembre una trasmissione orale di informazioni, dati e caratteristiche individuali dei bambini, alle insegnanti della primaria che li avranno in classe nell'ordine di scuola successivo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

L'Istituto ha predisposto un curriculum che sviluppi i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

Le docenti si avvalgono in maniera continuativa di un'osservazione sistematica per la valutazione del singolo, del singolo in relazione al gruppo e del gruppo nel complesso.

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

EMPOLI OVEST - FIIC876002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per la scuola dell'infanzia)

Nelle Indicazioni Nazionali si leggono, per ogni campo di esperienza, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e si auspica che al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia i bambini abbiano sviluppato queste competenze e strutturato una crescita personale.

È compito di ogni insegnante non valutare il bambino e la sua crescita, bensì certificare le competenze raggiunte.

A tal proposito le insegnanti delle nostre scuole dell'infanzia portano avanti una serie di osservazioni sistematiche e redigono una relazione finale.



Nello specifico è prassi nella scuola dell'infanzia, produrre elaborati grafici (strutturati e liberi) a cui si affianca una verbalizzazione. Tali elaborati vengono raccolti e organizzati secondo la programmazione pensata e vengono dati alle famiglie alla fine dell'anno scolastico, in questo modo si rendono visibili i percorsi di formazione e si permette di apprezzare i progressi del rendimento individuale.

Un'altra azione prevista per valutare l'apprendimento del gruppo è quella di produrre documentazioni fotografiche in cartelloni o prodotte in PowerPoint, da presentare occasionalmente alle famiglie e all'istituto.

Infine viene fatto a settembre una trasmissione orale di informazioni, dati e caratteristiche individuali dei bambini, alle insegnanti della primaria che li avranno in classe nell'ordine di scuola successivo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Si rimanda alle specifiche sezioni per la griglia di valutazione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la scuola dell'infanzia)

Le docenti si avvalgono in maniera continuativa di un'osservazione sistematica per la valutazione del singolo, del singolo in relazione al gruppo e del gruppo nel complesso.

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la secondaria di I grado)

La valutazione riguarderà il:

- SAPERE: conoscenze e abilità;
- SAPER FARE: competenze;
- SAPER ESSERE: livello di autonomia, come si presenta, come lavora in gruppo, come si integra con gli altri.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali saranno coerenti con gli obiettivi di



apprendimento.

La valutazione avrà come scopo l'accertamento delle competenze acquisite e i livelli raggiunti tenendo conto dei seguenti aspetti:

- reali possibilità;
- situazione iniziale;
- condizioni socio-ambientali;
- autonomia, impegno, partecipazione e collaborazione.

Criteri di valutazione del comportamento (per la primaria e la secondaria di I grado)

Il Collegio Docenti ha approvato la griglia di valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di I grado, per i quali si rimanda alle specifiche sezioni.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)

La normativa vigente prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- motivi religiosi debitamente documentati;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- altri motivi di carattere straordinario ad ora non individuabili, adeguatamente motivati.



SECONDARIA I GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il C.d.C. è chiamato a verbalizzare puntualmente le motivazioni che l'hanno determinata. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La legge 150 del 2024, che prevede l'attribuzione di un voto in decimi alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado, ha modificato in parte il decreto legislativo n. 62/2017. L'articolo 1 stabilisce infatti che, in caso di valutazione nel comportamento inferiore a 6 decimi, il C.d.C. delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato (per la secondaria di I grado)

Criteri di ammissione all'Esame di Stato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 - D.M. n. 741/17 - CM. 4155/2023 - L. 150/2024)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) non aver riportato una valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento (art. 1 L. 150/2024);
- d) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi: per gli alunni assenti per gravi motivi documentati, è consentita una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove.



Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il Consiglio di classe, valutato il percorso del triennio, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai sei decimi. (art. 2 del DL 62/2017 e Nota 4155/23)

Determinazione del voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, chiamato giudizio di idoneità.

Il voto di ammissione come prevede l'art. 6 c. 5 del DM 62/2017, DM 741/17, CM 4155 del 2023 è espressione del C.d.C. che valuta il percorso di maturazione e crescita nei tre anni di scuola.

Pertanto il C.d.C., tenendo conto delle medie finali di ogni anno scolastico, attribuirà in sede di scrutinio finale una valutazione in un'ottica formativa tenendo conto dei seguenti criteri:

- ☐ maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza;
- ☐ costanza nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro assegnato a casa e a scuola;
- ☐ frequenza delle attività di recupero proposte dall'Istituto;
- ☐ partecipazione alle attività extracurricolari e co-curricolari pomeridiane dell'Istituto.
- ☐ autonomia e responsabilità delle scelte.

Determinazione del voto finale dell'Esame di Stato e della lode

L'art. 8 del DL n. 62/2017 prevede che il voto finale sia la media tra il voto di ammissione; la media non arrotondata dei voti delle quattro prove (tre prove scritte e un colloquio).

La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione su proposta della Sottocommissione.

La Sottocommissione può proporre la lode, se l'alunno/a abbia i seguenti requisiti:

1. una media pari a 10 alle prove d'Esame;
2. abbia mostrato nel corso del triennio:
 - ☐ maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza.
 - ☐ Costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa.
 - ☐ Autonomia e responsabilità delle scelte.

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO



BUSONI - FIMM876013

Criteri di valutazione comuni

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del Primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n.254/2012).

La valutazione viene espressa in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari del consiglio di classe, sulla base dei criteri comuni riportati nelle relative tabelle.

Allegato:

Valutazione AREA DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Si allega la rubrica di valutazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica.

Allegato:

Secondaria RUBRICA VALUTAZIONE Ed. Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento

L'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017, recita che "la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali".

La L.150 del 2024 e la successiva O.M. 3/2025 hanno modificato il D.L. 62/2017, attribuendo un voto



in decimi alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

L'articolo 1 della L.150/24 stabilisce inoltre che, in caso di valutazione nel comportamento inferiore a 6 decimi, l'alunno non sia ammesso alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi, così come ricordato anche dal comma 3 dell'art. 2 dell'O.M. 3/2025.

L'articolo 5 dell'O.M. 3/2025, comma 2, stabilisce infine che "il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico".

La valutazione del comportamento è espressione del Consiglio di classe, che la attribuisce sulla base delle proposte dei singoli docenti, attraverso un giudizio formulato sulla base di descrittori. Si allega la griglia di valutazione del comportamento, deliberata dal Collegio Docenti del 15 maggio 2025.

Allegato:

SCUOLA SECONDARIA_ Valutazione comportamento_L.150:24 e O.M3:25.pdf

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Criteri di ammissione alla classe successiva (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, modificati dall'articolo 1 legge n. 150/2024 e articolo 3 ordinanza ministeriale n. 3/2025).

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il C.d.C. è chiamato a verbalizzare puntualmente le motivazioni che l'hanno determinata.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La legge 150 del 2024, che prevede l'attribuzione di un voto in decimi alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado, ha modificato in parte il decreto legislativo



n. 62/2017. L'articolo 1 stabilisce infatti che, in caso di valutazione nel comportamento inferiore a 6 decimi, il C.d.C. delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Deroghe al superamento delle ore di assenza

La normativa vigente prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- motivi religiosi debitamente documentati;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Criteri di ammissione all'Esame di Stato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 - D.M. n. 741/17 - CM. 4155/2023 - L. 150/2024)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) non aver riportato una valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento (art. 1 L. 150/2024);



d) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi: per gli alunni assenti per gravi motivi documentati, è consentita una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il Consiglio di classe, valutato il percorso del triennio, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai sei decimi. (art. 2 del DL 62/2017 e Nota 4155/23).

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

- l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
- le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono essere informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di questi ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Il voto espresso nella delibera di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Giudizio di idoneità

Determinazione del voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, chiamato giudizio di idoneità.

Il voto di ammissione come prevede l'art. 6 c. 5 del DM 62/2017, DM 741/17, CM 4155 del 2023 è espressione del C.d.C. che valuta il percorso di maturazione e crescita nei tre anni di scuola.

Pertanto il C.d.C., tenendo conto delle medie finali di ogni anno scolastico, attribuirà in sede di scrutinio finale una valutazione in un'ottica formativa tenendo conto dei seguenti criteri:

- ☐ maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza;
- ☐ costanza nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro assegnato a casa e a scuola;
- ☐ frequenza delle attività di recupero proposte dall'Istituto;
- ☐ partecipazione alle attività extracurricolari e co-curricolari pomeridiane dell'Istituto.
- ☐ autonomia e responsabilità delle scelte.

Determinazione del voto finale dell'Esame di Stato e della lode



L'art. 8 del DL n. 62/2017 prevede che il voto finale sia la media tra il voto di ammissione; la media non arrotondata dei voti delle quattro prove (tre prove scritte e un colloquio).

La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione su proposta della Sottocommissione.

La Sottocommissione può proporre la lode, se l'alunno/a abbia i seguenti requisiti:

1. una media pari a 10 alle prove d'Esame;
2. abbia mostrato nel corso del triennio:
 - ☐ maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza.
 - ☐ Costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa.
 - ☐ Autonomia e responsabilità delle scelte.

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"GALILEO GALILEI" - FIEE876014

"D.ALIGHIERI" - FIEE876025

"MICHELANGELO" - FIEE876036

CORNIOLA "PASCOLI" - FIEE876047

PONTE A ELSA 2 - FIEE876058

PONTE A ELSA - "DON G.BOSCO" - FIEE876069

BACCIO DA MONTELUPO - FIEE87607A

POZZALE "F.B.BUSONI" - FIEE87608B

CASCINE "CARLO ROVINI" - FIEE87609C

Criteri di valutazione comuni

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria

di primo grado ed ha rinviato ad una ordinanza ministeriale la definizione delle modalità per la



valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Tale ordinanza prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico 2024/2025 definito in base all'autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica (trimestre, quadrimestre o pentamestre) e rammenta, preliminarmente, la prospettiva formativa e di miglioramento continuo del processo formativo e dei risultati di apprendimento degli alunni.

Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Tali giudizi, da riportare nel documento di valutazione, sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale. Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Allegato:

SCUOLA PRIMARIA valutazione (regolamento e obiettivi)_ aggiornato alla L.150_24 e O.M. 3_25.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Si rimanda all'allegato.

Allegato:

All.to-5c-OBIETTIVI-DI-APPRENDIMENTO-PER-LA-VALUTAZIONE-DI-ED.-CIVICA-SCUOLA-PRIMARIA-.pdf



Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al rispetto del Regolamento di Istituto.

Nel documento di valutazione viene riportato il giudizio globale, elaborato secondo la griglia allegata.

Allegato:

SCUOLA PRIMARIA_Griglia giudizio globale 1° e 2° quadrimestre (L. 150:24 e OM 3:25).pdf

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

La normativa vigente prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- motivi religiosi debitamente documentati;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- altri motivi di carattere straordinario ad ora non individuabili, adeguatamente motivati.